

LUCA CORVI

Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Consulente Tecnico del Giudice

Consulente legale
Avv. Valeria Ratto

www.studiocorvi.it

22070 Beregazzo con Figliaro (CO) – Via XXIV Maggio, 2
Tel. +39 031 800272 r.a. Fax +39 031 802007

Beregazzo con Figliaro, 3 luglio 2017

*A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI*

OGGETTO: LA “MANOVRA CORRETTIVA” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del DL n. 50/2017, contenente le disposizioni della c.d. “Manovra correttiva”. In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto, tra cui la riduzione del coefficiente ACE e l’introduzione della disciplina dei nuovi Indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che sostituiranno gli attuali studi di settore.

ESTENSIONE SPLIT PAYMENT

È confermata l’estensione, a decorrere dall’1.7.2017 dello split payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72 anche alle operazioni effettuate dai lavoratori autonomi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, come definite dall’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, ai quali ora oltre alla trattenuta alla fonte non sarà corrisposta l’IVA.

I “destinatari” del meccanismo in esame sono ora così individuati:

Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall’ISTAT;

Autorità indipendenti;

Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.



Il predetto elenco coincide con le PA nei confronti delle quali va emessa la fattura elettronica.

Dalla predetta data lo split payment è applicabile anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;

società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette società;

società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Il MEF con uno specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

ESERCIZIO DETRAZIONE IVA

È confermato che il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito è anticipato alla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto (in luogo del riferimento alla dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto).

Conseguentemente viene “aggiornato” anche il termine di annotazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali ex art. 25, DPR n. 633/72. **In base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere annotati anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura / bolletta doganale e con riferimento al medesimo anno.**

RIDETERMINAZIONE ACE

In luogo della modifica della modalità di calcolo della variazione in aumento del capitale proprio (incremento intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente anziché a quello in corso al 31.12.2010), in sede di conversione è stata prevista la riduzione del relativo coefficiente che ora risulta così determinato:

- 1,6% per il 2017 (in luogo del 2,3%);
- 1,5% dal 2018 (in luogo del 2,7%).



L'acconto IRES 2017 va ricalcolato considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando il nuovo coefficiente dell'1,6%.

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA

È confermato che, l'aumento delle aliquote IVA è "rivisto" come segue:

- l'aliquota ridotta del 10% passerà al 11,5% dal 2018, al 12% dal 2019 e al 13% dal 2020;
- l'aliquota ordinaria del 22% passerà al 25% dal 2018, al 25,4% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% dal 2021.

INTRODUZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE (ISA)

È prevista l'introduzione dei nuovi "Indici sintetici di affidabilità fiscale" (ISA) in luogo degli attuali studi di settore, al fine di:

- favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili;
- stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

I nuovi Indici:

- sono elaborati con una metodologia basata su un'analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta;
- rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale / professionale;
- esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso al regime premiale.

È prevista la possibilità di "adeguarsi" in dichiarazione indicando ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale. Tale "adeguamento" rileva anche ai fini IRAP e IVA. L'adeguamento non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi.

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli Indici, determinati anche per effetto dell'adeguamento, è previsto il seguente regime premiale:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente al credito IVA per la compensazione di importi non superiori a € 50.000 annui e alle imposte dirette e all'IRAP per un importo non superiore a € 20.000 annui;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui;
- esclusione della applicazione della disciplina delle società non operative;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza dell'accertamento;

esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.



L'Agenzia delle Entrate e la GdF, nel definire le strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli Indici e delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

In caso di omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione / applicazione degli Indici, o di comunicazione inesatta / incompleta dei medesimi, è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione.

NUOVI "VOUCHER"

È introdotta una nuova tipologia contrattuale relativa alle prestazioni di lavoro occasionali, ossia riferite alle attività lavorative che danno luogo, nel corso di 1 anno:

- per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a € 2.500.

In particolare possono utilizzare le prestazioni in esame:

- le persone fisiche "private" per attività quali:
 - piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio / pulizia / manutenzione;
 - assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità,
 - insegnamento privato supplementare;
- gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

Le prestazioni di lavoro occasionale sono "attivabili" tramite una piattaforma informatica gestita dall'INPS, alla quale devono registrarsi sia gli utilizzatori che i prestatori di lavoro. Gli adempimenti possono essere svolti anche per il tramite di un intermediario abilitato.

Sul punto merita evidenziare che nel caso in cui l'utilizzatore della prestazione sia:

- una persona fisica "privata", la piattaforma informatica INPS consente l'acquisto di un libretto nominativo prefinanziato (c.d. Libretto famiglia) contenente titoli di pagamento di un valore nominale di € 10 per prestazioni non superiori ad 1 ora;
- un soggetto diverso dalle persone fisiche, si è in presenza di un contratto di prestazione occasionale "attivabile" mediante il versamento, tramite la piattaforma informatica INPS, delle somme necessarie al successivo pagamento delle prestazioni da parte dell'Istituto previdenziale.

Va infine evidenziato che i compensi erogati per prestazioni occasionali da voucher sono:

- esenti da imposizione fiscale;
- non incidono sullo stato di disoccupato eventuale del prestatore;
- sono computabili fino alla determinazione del reddito necessario al fine del rilascio / rinnovo del permesso di soggiorno.

Lo studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Dott. Luca Corvi

